Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956, registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 252

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« A VIVENTI »

GIACOMINO Alberto, maresciallo di 1ª classe pilota
« Pilota di apparecchio da bombardamento terrestre partecipava con non comune perizia e valore a numerose azioni diurne e notturne in zona fortemente insidiata dalla reazione avversaria ».
Fronte occidentale Greco-Jugoslavo A.S.I. 13 aprile 1941-8 aprile 1942.

FUCCI Giuseppe, maresciallo di 3ª classe pilota:
« Sottufficiale pilota già distintosi in precedenti azioni, riconfermava, nella difesa di basi avanzate, nella protezione a convogli marittimi contro attacchi avversari ed in occasione di una missione notturna particolarmente difficile, doti di audace, infaticabile combattente ».
Africa settentrionale, 28 agosto-23 novembre 1942.

CAVICCHIOLI Vannetto, sergente maggiore pilota:
« Audace pilota da caccia, partecipava durante un lungo ciclo operativo a varie azioni sulla munitissima base di Malta e svolgeva lunga e faticosa attività in crociera d'interdizione, voli di scorta a convogli e a formazioni navali, dando costanti prove di audacia e di abnegazione ».
Cielo del Mediterraneo centrale, 30 luglio 1940-25 dicembre 1941.

VALACCHI Gino, sergente maggiore pilota:
« Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava ad azioni notturne su base aeronavale saldamente difesa da caccia e precisa artiglieria contraerea. Collaborava attivamente alla riuscita delle missioni ».
Cielo di Malta, 9 maggio-22 luglio 1942.

SCHENARDI Primo, sergente montatore:
« Sottufficiale montatore sotto violentissimi bombardamenti e mitragliamenti avversari, in periodo di particolari difficoltà operative, animava con l'esempio i propri dipendenti, durante una intensa opera di rimessa in efficienza di velivoli del suo reparto ».
Tunisia, 31 marzo-8 maggio 1943.

ZANELLO Elio, sergente pilota:
« Pilota da caccia, in due successivi combattimenti cooperava all'abbattimento di numerosi velivoli nemici e sventava più volte la minaccia di altri verso il proprio capo formazione, tornando alla base col velivolo gravemente colpito ».
Cielo della Tunisia, 21 febbraio-18 aprile 1943.

(5568)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1266.

Modifica dell'art. 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *f*) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« *f*) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1267.

Misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella *C*, lettera *A*) e *G*), allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione di mercato internazionale.

Art. 2.

Il rimborso è limitato ai quantitativi dei prodotti indicati al precedente articolo importati e nazionalizzati per il consumo interno ed è determinato in misura pari al maggiore onere che, in base alle modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze, sarà rilevato dal Comitato interministeriale prezzi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, avuto riguardo alla provenienza dei prodotti stessi.

Art. 3.

Il rimborso di cui ai precedenti articoli può essere concesso anche sotto forma di accreditamento a scomputo del carico d'imposta dovuta dall'avente diritto in occasione della immissione in consumo di prodotti petroliferi.

Art. 4.

Alla imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovraimposta di confine, previste dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 1954, n. 627, viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 1780 al quintale.

Alla imposta di cui alla lettera *B*), numeri 1 e 2 della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, ed alla corrispondente sovraimposta di confine viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 890 al quintale.

Art. 5.

Chiunque detiene benzina in quantità superiore a venti quintali, a qualsiasi uso destinata, estratta dalle raffinerie, dai depositi doganali, o importata col pagamento dell'imposta nella previgente misura, deve farne denuncia comprendendo anche il prodotto viaggiante, alla Dogana od all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la sovrimposta addizionale dovuta ai sensi dell'art. 4 che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 %.

Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 6.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti nello stesso articolo.

Art. 7.

Le modalità per far luogo ai rimborsi anche sotto forma di accreditamento sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e per il commercio.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le maggiori entrate di cui al precedente art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 per i rimborsi previsti nel precedente art. 1.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — ZOLI — MORO — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1268.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Asti.

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Asti viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1269.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Contarina (Rovigo).

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Contarina (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1270.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1271.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Finale Emilia (Modena).

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Finale Emilia (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1272.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Erba (Como).

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Erba (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1273.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « G. Ferraris » di Falconara Marittima (Ancona).

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « G. Ferraris » di Falconara Marittima (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campertogno, Fobello, Mollia, Rimasco, ecc., appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Varallo, della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campertogno, Fobello, Mollia, Rimasco, Rimella e Varallo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Varallo, in provincia di Vercelli;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1956 per i comuni di Campertogno, Fobello, Mollia, Rimasco, Rimella e Varallo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Varallo, in provincia di Vercelli.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1956
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 353. — BENNATI

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1956.

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1955, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1955-56;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1956, con il quale sono state apportate alcune variazioni al predetto bilancio preventivo 1955-56;

Visto il decreto interministeriale in data 18 settembre 1956, con il quale è stata fissata in L. 3.000.000.000 la quota parte del contributo straordinario da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione da destinarsi alla gestione per la formazione degli apprendisti ai sensi dell'art. 20, lettera *l*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1955-56, in dipendenza del citato decreto interministeriale del 18 settembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955-56 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

In aumento:

Cap. 7. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*) . . . . L. 3.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 6. — Quota parte del contributo annuo dello Stato destinata alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *a*) . . . . L. 3.000.000.000

Art. 2.

Al preventivo delle entrate per l'esercizio finanziario 1955-56 della gestione per la formazione professionale degli apprendisti sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento:

Cap. 2. — Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti . . . . L. 3.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 1. — Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti . . . . L. 3.000.000.000

Roma, addì 6 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1956.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 020496, in data 17 agosto 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Tealdi Filippo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il dottor Alloggio Raffaele della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Tealdi Filippo è sostituito con il dott. Alloggio Raffaele, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1956.
Disciplina dell'esercizio della pesca nel fiume Oglio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1956;

Viste le proposte formulate dalla Commissione locale di pesca di Brescia, nella riunione del 21 febbraio 1956, alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti delle Commissioni locali di pesca delle altre Provincie interessate;

Visti i pareri favorevoli dei presidenti delle Giunte provinciali di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla regolamentazione della pesca nel fiume Oglio;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Oglio, in entrambi i suoi tronchi — immissario ed emissario del lago d'Iseo — e, più precisamente, dalle sorgenti al ponte della strada Bergamo-Brescia (ponte Barcotto) e dalla diga del Consorzio dell'Oglio, sita nel comune di Sarnico, alla confluenza con il fiume Po.

Art. 2.

Dalle sorgenti, al ponte della strada Bergamo-Brescia (ponte Barcotto) è consentito soltanto l'uso delle seguenti reti ed attrezzi:

Reti quadrate o bilancie:

1) Bilancia. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

Attrezzi diversi:

2) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 3.

Dalla diga del Consorzio dell'Oglio, sita nel comune di Sarnico, al ponte stradale di Robecco d'Oglio, è consentito soltanto l'uso delle seguenti reti ed attrezzi:

Reti a mantello:

1) Tremaglio. — Lunghezza massima della rete metri dieci. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato durante i periodi di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e della trota.

Reti a sacco:

2) Schirale-Magentina-Tappino-Guada. — Diametro massimo del semicerchio metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di dette reti è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 luglio.

Reti quadrate o bilancie:

3) Bilancia. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

Attrezzi diversi:

4) Spaderna. — Con non più di venticinque ami;

5) Tirlindana;

6) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 4.

Dal ponte stradale di Robecco d'Oglio, alla confluenza con il fiume Po, è consentito soltanto l'uso delle seguenti reti ed attrezzi:

Reti a mantello:

1) Tremaglio. — Lunghezza massima della rete metri trenta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 agosto;

2) Tremaglio da streggio. — Lunghezza massima della rete metri trenta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quattordici, nè superiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 settembre;

Reti a inganno:

3) Bertovelli-Sarvere-Tamburini. — Larghezza massima dell'imboccatura metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di dette reti è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15 luglio;

Reti quadrate o bilancie:

4) Bilancia a carrucola. — Lato massimo della rete metri dieci. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno;

5) Bilancia grande. — Lato massimo della rete metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti;

6) Bilancia. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

Reti a sacco:

7) Schirale-Magentina-Tappino-Guada. — Diametro massimo del semicerchio metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di dette reti è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno;

8) Ligursa. — Larghezza massima dell'imboccatura metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

Attrezzi diversi:

9) Nasse. — La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a millimetri dieci;

10) Spaderna;

11) Tirlindana;

12) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 5.

Norme varie.

1. Dalla diga di Palazzolo (Marzoli) alla diga del Consorzio dell'Oglio, sita nel comune di Sarnico, è consentito l'uso del:

Tremaglio. — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato durante i periodi di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e della trota.

2. Chi esercita la pesca con la canna, con le bilancie, con la tirlindana e con la spaderna, può far uso del guadino, soltanto quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero del pesce già catturato.

3. La misura delle maglie si prende a rete bagnata.

4. E' vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

5. E' vietata la pesca con le mani, frugando nel fondo del corso d'acqua o sotto le rive del medesimo.

6. E' vietata la pasturazione con qualsiasi materia, ad eccezione delle farine alimentari (grano e grano turco).

7. E' vietata la pesca con lenze o cordine armate con più di cinque ami semplici o multipli (ancorette) non innescati e con qualsiasi altro tipo di lenza atta a catturare i pesci agganciandoli in parti diverse della cavità orale.

8. Il presente decreto entra in vigore il 15 dicembre 1956 e, dalla stessa data, cessano di avere vigore, nelle acque di cui al precedente art. 1, le disposizioni contenute nei decreti emessi dalle prefetture di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, concernenti la regolamentazione della pesca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1956

p. *Il Ministro*: VETRONE

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1956.

Sostituzione di un componente il Collegio dei sindaci della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1955, col quale è stato nominato il Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Vista la lettera di designazione, in data 25 ottobre 1956 della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il dott. comm. Salvatore Rosano è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana in sostituzione del gr. uff. Giuseppe Colecchi, deceduto.

Roma, addì 16 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5727)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 31 ottobre 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Padova emanato in data 12 luglio 1945, in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Igino Cazzola;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato

per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Padova deliberato in data 6 aprile 1951, successivamente ripresentato per sopravvenute pendenze fiscali;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della Provincia di Padova n. 6 del 20 luglio 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	6.613.428,20
Debitori	»	9.251.065,95
Immobilizzi	»	689.581 —
	L.	16.554.075,15
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	»	152.350 —
	L.	16.706.425,15

Passivo

Creditori .	L.	11.380.938,80
Oneri d'esercizio:		
a) spese personale . .	»	747.127,60
b) altri oneri	»	4.578.358,75
	L.	16.706.425,15

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Padova è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Padova deliberato dal commissario liquidatore in data 6 aprile 1951 con il saldo a pareggio, di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Padova saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 31 ottobre 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(5624)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 608 del 22 novembre 1956 - Prezzi dei prodotti petroliferi - Benzine d'autotrazione, solvente e avio.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 608 del 22 novembre 1956, ha adottato la seguente decisione.

Prezzi dei prodotti petroliferi
Benzine d'autotrazione, solvente e avio

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti 394 del 25 novembre 1953 e 441 del 24 luglio 1954, con decorrenza del 23 novembre c. a. sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti sotto indicati, tenuto conto della sovraimposta addizionale sulla benzina istituita con decreto-legge n. 1267 in data odierna.

Benzine d'autotrazione

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Normale 72 N. O. (M. M.) Merce daziata (I.G.E. compresa): L./q.le 19.586, L./hl. 14.200; Merce schiava (I.G.E. esclusa): L./q.le 5.095, L./hl. 3.693.

Supercarburante 87 N. O. (R. M.) Merce daziata (I.G.E. compresa): L./q.le 20.540, L./hl. 15.200.

Le caratteristiche della benzina normale 72 N. O. (Motor Method) e del supercarburante 87 N. O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate dal provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico. Nel caso di omissione di tale indicazione il prezzo di vendita non potrà superare quello già fissato per la benzina 64/66 N. O.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti dal cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Benzine solventi

I prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

Benzina solvente leggerissima (40/60) Merce daziata (I.G.E. compresa): L./q.le 20.330; Merce schiava (I.G.E. esclusa): L./q.le 5.784;

Benzina solvente leggera (60/80) Merce daziata (I.G.E. compresa): L./q.le 19.629; Merce schiava (I.G.E. esclusa): L./q.le 5.137;

Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160) Merce daziata (I.G.E. compresa): L./q.le 19.129; Merce schiava (I.G.E. esclusa): L./q.le 4.676.

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso, e di L. 400 a q.le per le vendite in latte o altri recipienti del cliente.

Benzine avio

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

Merce daziata (I.G.E. compresa):

a) Per aviazione civile:

Tipo 80 *N. O.*
Aeroporti « A »: L./q.le 22.067, L./hl. 15.888;
Aeroporti « B »: L./q.le 22.345, L./hl. 16.088;
Aeroporti « C » L./q.le 22.901, L./hl. 16.488

Tipo 100/130.
Aeroporti « A » L./q.le 22.762, L./hl. 16.388;
Aeroporti « B » L./q.le 23.039, L./hl. 16.588;
Aeroporti « C »: L./q.le 23.595, L./hl. 16.988.

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di Roma-Urbe, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

Merce daziata (I.G.E. compresa):

b) Per altri usi:

Tipo 80 N. O.: L./q.le 21.095; L./hl. 15.188;

Tipo 100/130: L./q.le 21.790, L./hl 15.688.

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

I prezzi della benzina avio per altri usi sono al lordo della agevolazione.

(5849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Patù (Lecce) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5763)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 38?, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melpignano (Lecce) di un mutuo di L. 3.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5764)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari) di un mutuo di L. 66.485.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5765)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari) di un mutuo di L. 70.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5766)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 100.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5767)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 11.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fratterosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fratterosa (Pesaro) di un mutuo di L. 2.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5776)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) di un mutuo di L. 89.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5778)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grassano (Matera) di un mutuo di L. 6.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5779)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 387, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5781)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Osimo (Ancona) di un mutuo di L. 25.970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5782)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 18.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5783)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1956, è stato respinto il ricorso proposto dal comune di Fumone (provincia di Frosinone) avverso l'esclusione del Comune stesso dall'elenco dei Comuni montani ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703, decisa dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 2767 del 20 dicembre 1954.

(5715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Roja, in comune di Ventimiglia (Imperia).

Con decreto 16 marzo 1956, n. 2821, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il fiume Roja, in comune di Ventimiglia (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio XXII, limitrofa ai mappali nn. 301, 300 e 299, della superficie di mq. 3228 ed indicata nella planimetria 14 luglio 1955 in scala 1 2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(5732)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio Aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1450 in data 13 novembre 1956, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio Aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), deliberate dal commissario straordinario dell'Ente in data 9 agosto 1956.

(5714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Raffaella Gnudi, nata a Bologna il 9 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia rilasciatole dalla Università di Bologna in data 3 gennaio 1939 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	251957	Brando Vincenzo fu Silvio, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Id.	251958	Brando Felicia o Felicetta fu Silvio, maritata Pagliaro, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Cons. 3,50 % (1906)	806389	Congregazione di carità di Isernia (Campobasso)	38,50
Rendita 5 % (1935)	99061	Russo Teresa fu Francesco Paolo, dom. a Bari	1.440 —
Id.	4645	Come sopra	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(5637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

Corso dei cambi del 21 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	624,93	624,93	624,90	624,94	624,93	624,95	624,95	624,95
$ Can.	648,75	649 —	648 —	648,25	647,90	649 —	648,125	648,75	648,75	648 —
Fr. Sv. lib.	145,84	145,86	145,83	145,84	145,80	145,83	145,83	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	90,73	90,73	90,70	90,67	90,65	90,74	90,68	90,73	90,73	90,75
Kr. N.	87,94	87,93	87,90	87,91	87,93	87,90	87,92	87,94	87,94	87,90
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,64	121,65	121,60	121,58	121,645	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,42	165,42	165,40	165,37	165,36	165,45	165,36	165,41	165,41	165,40
Fr. B.	12,57	12,57	12,5675	12,565	12,5675	12,57	12,56625	12,571	12,57	12,575
Fr. Fr.	178,48	178,43	178,45	178,47	178,45	178,49	178,47	178,48	178,48	178,45
Fr. Sv. acc.	143,51	143,49	143,48	143,49	143,45	143,53	143,48	143,51	143,51	143,50
Lst.	1754 —	1753,625	1753,50	1753,625	1753,25	1754 —	1753,375	1753,75	1753,75	1753,50
Dm. occ.	149,845	149,84	149,85	149,85	149,78	149,84	149,84	149,85	149,85	149,82

Media dei titoli del 21 novembre 1956

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,575
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,85
Id. 5 % 1936	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	648,187
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,675
1 Corona norvegese	87,915
1 Corona svedese	121,647
1 Fiorino olandese	165,385
1 Franco belga	12,566
100 Franchi francesi	178,47
1 Franco svizzero acc.	143,485
1 Lira sterlina	1753,50
1 Marco germanico	149,845

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 27 settembre 1956, il notaio dott. Germano Ollietti, residente ed esercente in Aosta, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(5792)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956, pag. 4134, concernente la modifica dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), all'ultimo rigo dell'art. 5 della parte dispositiva: invece di « legge 22 dicembre 1953, n. 995 », leggasi « legge 22 dicembre 1953, n. 955 ».

(5740)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta Società cooperative di Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 ottobre 1956, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Equita » cooperativa genovese di costruzioni, con sede in Genova, costituita in data 8 aprile 1946, a rogito del notaio dott. Giovanni Montaldo;

2) Società cooperativa « Edilizia sinistrati A.C.E.S. », con sede in Genova, costituita in data 28 marzo 1946, a rogito del notaio dott. Giuseppe Traverso;

3) Società cooperativa edile « Aldo Castaldi », con sede in Recco (Genova), costituita in data 22 marzo 1946, a rogito del notaio dott. Francesco Pignone;

4) Società cooperativa « Scalo merci », con sede in Genova, costituita in data 31 maggio 1946, a rogito del notaio dott. Edmondo Bernabò;

5) Società cooperativa « Artigiani radio della Liguria - C.L.A.R. », con sede in Genova, costituita in data 13 giugno 1946; a rogito del notaio dott. Emilio Arrigo Lertora;

6) Società cooperativa fra combattenti e reduci « Cristoforo Colombo », con sede in Genova, costituita in data 26 giugno 1946, a rogito notaio dott. Luigi Grondona;

7) Società cooperativa edile « I partigiani », con sede in Genova, costituita in data 11 luglio 1946, per notaio dottor E. Gazzone;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Reduce », con sede in Genova, costituita in data 11 luglio 1946, a rogito del notaio dott. G. Battista Schiaffino;

9) Società cooperativa « Del Popolo di produzione e consumo », con sede in Savignone Ponte (Genova), costituita in data 11 luglio 1946, a rogito notaio dott. Guglielmo Medica;

10) Società cooperativa C.R.E. Cooperativa edile reduci e partigiani costruzioni e ricostruzioni edilizie, con sede in Camogli (Genova), costituita il 24 luglio 1946, a rogito notaio dott. M. Spessa Salvadori;

11) Società cooperativa « San Giorgio edile fra reduci », con sede in Genova, costituita in data 14 agosto 1946, a rogito del notaio dott. Alfonso Caviglia;

12) Società cooperativa « Giuseppe Mazzini », con sede in Genova, costituita in data 31 agosto 1946, a rogito notaio dott. Carlo Musante;

13) Società cooperativa « Mutua edile tra reduci e combattenti », con sede in Genova, costituita con atto in data 22 agosto 1946, a rogito del notaio dott. Angelo Salina;

14) Società cooperativa « Trasporti fra combattenti e reduci C.O.R.E.T.R.A. », con sede in Genova, costituita in data 24 settembre 1946, a rogito del notaio dott. Angelo Grondona;

15) Società cooperativa Genovese Recupero Riparazioni Navi « Co.Ge.Re.Ri.Na. », con sede in Genova, costituita con atto in data 18 ottobre 1946, a rogito del notaio dott. Alfonso Caviglia;

16) Società cooperativa di lavoro per il collocamento dei disoccupati « C.O.D.I.S. », con sede in Genova, costituita il 2 ottobre 1946, a rogito notaio dott. E. Bernabò Brea;

17) Società cooperativa Mutua edile stradale « C.O.M.E.S. », con sede in Genova, costituita in data 25 ottobre 1946, a rogito del notaio dott. E. Bernabò Brea;

18) Società cooperativa « Mutua edilizia Ansaldo Coke 25 Aprile », con sede in Genova Cornigliano, costituita con atto in data 29 ottobre 1946, per notaio dott. Mario Boggiano;

19) Società cooperativa « Trebbiatori liguri », con sede in Genova, costituita in data 25 luglio 1945, a rogito del notaio dott. G. B. Schiaffino;

20) Società cooperativa per esercizio dei caffè ristoranti, stazioni ferroviarie, con sede in Genova, costituita in data 1° agosto 1945, a rogito del notaio dott. E. Bernabò Brea;

21) Società cooperativa Gen. lavori femminili riuniti « Ragazze d'Italia », con sede in Genova, costituita in data 7 marzo 1946, a rogito del notaio dott. E. Bernabò Brea;

22) Società cooperativa Associata Partigiani Reduci Internati « C.A.P.R.I. », con sede in Genova, costituita in data 16 marzo 1946, a rogito del notaio dott. A. Cassanella;

23) Società cooperativa « Genovese ausiliari del traffico ferroviario di Genova », con sede in Genova, costituita in data 22 marzo 1946, a rogito del notaio dott. G. Grisconi;

24) Società cooperativa « La Garibaldina » Cooperativa lavoro e consumo, con sede in Genova, costituita in data 6 aprile 1946, a rogito del notaio dott. E. Pignone;

25) Società cooperativa Mutua cooperativa partigiani reduci lavorazione legno affini « Francesco Aguti », con sede in Genova, costituita in data 13 aprile 1946, a rogito del notaio dott. E. Bernabò Brea;

26) Società cooperativa Partigiani autotrasporti commercio legna carbone « Silvio Lagostena », con sede in Genova, costituita in data 23 maggio 1946, a rogito del notaio dottor L. Grondona;

27) Società cooperativa « Partigiana brigata Buranello », con sede in Genova, costituita in data 13 giugno 1946, a rogito del notaio dott. F. Pignone;

28) Società cooperativa I.T.A.L. (Italia Tirrenia Adriatica Loyd Triestino), con sede in Genova, costituita in data 24 luglio 1946, a rogito del notaio dott. G. Porcile;

29) Società cooperativa Edile « Carlo Rosselli », fra reduci e partigiani di Genova, costituita in data 4 ottobre 1946, a rogito del notaio dott. M. De Ninno;

30) Società cooperativa « Fra lavoratori panettieri », con sede in Sampierdarena (Genova), costituita in data 22 ottobre 1946, a rogito del notaio dott. A. Salina.

(5633)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo (decreto Ministeriale 9 maggio 1955).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1956, registro n. 95, foglio n. 73;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 23, foglio n. 334, con il quale è indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1955, registro n. 34, foglio n. 137, che proroga al 31 ottobre 1955 il termine utile per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1956, registro n. 31, foglio n. 280, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che il numero dei candidati dichiarati idonei è compreso in quello dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1955, citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Data di nascita	Voto scritto	Voto orale	Totale
1. Mazzullo Giuseppe	3- 2-1931	14,10	19,60	33,70
2. Sassi Olivo	8-11-1929	13,90	18,80	32,70
3. Nannavecchia Angelo	14-11-1931	15,10	17,60	32,70
4. Roatta Umberto	17-11-1929	15 —	16,80	31,80
5. Veloccia Mario	9- 6-1931	14,20	17,20	31,40
6. Lanzilli Angelo	2- 4-1933	14 —	17,20	31,20
7. Rochira Agostino	18- 5-1932	15,50	15,20	30,70
8. Montella Aquilio	3- 1-1932	14,10	16,40	30,50
9. Persano Enea	10- 9-1927	14,40	15,80	30,20
10. Campo Giovanni	29- 7-1928	13,40	16,60	30 —
11. Maciocco Lorenzo	22- 4-1929	12,70	17 —	29,70
12. Ginesi Alfredo	12-10-1931	14,20	15,40	29,60
13. Ponzio Luigi	5- 5-1932	13 —	16,60	29,60
14. Serrano Bernardo	11- 8-1929	14,30	15 —	29,30
15. Nappa Angelo	2-11-1929	14,30	15 —	29,30
16. Pastorino Michele	11- 9-1931	12,90	16,40	29,30
17. Maffei Arnaldo	3-10-1927	13,60	15,60	29,20
18. Pozzoli Alberto	21- 6-1929	12,90	16,20	29,10
19. Accica Innocenzo	14- 3-1928	12,20	16,60	28,80

COGNOME E NOME	Data di nascita	Voto scritto	Voto orale	Totale
20. Guasco Enzo Giuseppe	15- 2-1930	13,90	14,80	28,70
21. Aprile Sergio	14- 8-1930	13,90	14,80	28,70
22. Teobaldi Alberto . .	7- 4-1929	12,20	16,40	28,60
23. Boccaccio Sergio . .	27- 8-1929	13,80	14,80	28,60
24. Lungo Amilcare	30- 1-1929	12,50	16 —	28,50
25. Marino Giuseppe Angelo	11- 9-1929	12 —	16,40	28,40
26. Leofreddi Giorgio	26-11-1930	13,20	15,20	28,40
27. Colusso Romano	18-11-1931	13,80	14,60	28,40
28. Rimicci Emidio	18-11-1929	12,10	16,20	28,30
29. Iannaccaro Lorenzo	11- 8-1930	13,30	15 —	28,30
30. Scalese Giuseppe	21- 4-1929	13,40	14,80	28,20
31. Trovato Alfio . .	20- 2-1932	12 —	16,20	28,20
32. Pota Fausto . .	21- 7-1927	12,60	15,40	28 —
33. Muci Cosimo . .	2- 1-1929	12,60	15,40	28 —
34. Schiraldi Mario .	9- 6-1929	13,20	14,80	28 —
35. Lancieri Michele	26- 9-1929	12,60	15,20	27,80
36. Fantazzini Sergio .	15- 3-1931	13 —	14,80	27,80
37. Fassone Giorgio	19- 8-1931	12,60	15,20	27,80
38. Pipitone Giuseppe	2-11-1931	12,10	15,60	27,70
39. Della Corte Guglielmo	6- 1-1933	13,90	13,80	27,70
40. Russo Giuseppe	6- 1-1928	12,80	14,80	27,60
41. Grassi Donato Antonio	6- 9-1929	12,80	14,80	27,60
42. Fusco Ugo	15- 9-1929	12,40	15,20	27,60
43. Scoleri Bruno, figlio invalido guerra	24- 9-1930	12 —	15,40	27,40
44. Cagnazzo Giuseppe	29- 8-1932	13 —	14,40	27,40
45. Sesti Eduardo	2- 1-1931	13,90	13,40	27,30
46. Colazingari Alessandro	7- 7-1930	12,20	15 —	27,20
47. D'Errico Benito Antonio	28-10-1930	13,90	13,20	27,10
48. Filippi Enzo, figlio invalido servizio	14-10-1928	12,20	14,80	27 —
49. Napolitano Angelo	8-11-1927	12 —	15 —	27 —
50. Campese Efrem Antonio	21- 2-1932	14,20	12,80	27 —
51. Berardino Angelo	9- 5-1927	12 —	14,80	26,80
52. Battista Vincenzo	15- 7-1927	12,40	14,40	26,80
53. Ioele Domenico	27- 5-1931	14,80	12 —	26,80
54. Margherita Guglielmo	17- 3-1930	12,70	14 —	26,70
55. Capotorto Gerardo	31- 7-1930	13,10	13,60	26,70
56. Naldoni Desiderio	20- 5-1932	12,50	14,20	26,70
57. Mangano Giuseppe	22- 7-1928	12,40	14 —	26,40
58. Bello Gaetano	5-12-1928	13 —	13,40	26,40
59. Marzano Salvatore	13- 1-1932	12 —	14,40	26,40
60. Ventimiglia Matteo	18- 6-1928	12,70	13,60	26,30
61. Sgambelluri Giuseppe	4- 2-1929	12,50	13,60	26,10
62. Falaschi Enrico	11- 8-1931	13,80	12 —	25,80
63. Esposito Antonio	11-11-1927	12,10	13,60	25,70
64. Ciraci Dino . . .	15- 1-1931	13,10	12,60	25,70
65. Tibaldi Bruno . . .	19- 7-1927	12,30	13 —	25,30
66. Abramo Santi . .	25-10-1931	12,30	13 —	25,30
67. Campione Angelo . .	22- 5-1930	12,50	12,60	25,10
68. Chirico Antonino . . .	29- 7-1930	12,20	12,80	25 —
69. Ciaccia Roberto .	5-11-1927	12,50	12,20	24,70
70. Giordano Raffaele	12- 7-1929	12,10	12,60	24,70
71. Pappa Salvatore, figlio invalido guerra	23- 7-1927	12 —	12,40	24,40
72. Caiazza Gerardo	21- 9-1928	12 —	12,40	24,40
73. Rafanelli Francesco	22- 4-1932	12,30	12 —	24,30

Art. 2.

Tutti i candidati di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1955 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Roma, addì 15 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1956
Registro n. 42, foglio n. 139

(5745)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a dodici posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visti il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'estensione ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, con il quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38; riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S., ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142) contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei

caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1955, n. 11309-132 (registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1955, registro n. 1, foglio n. 231) con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di geometra in prova (gruppo *B* grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1955, n. 10891 (registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1955, registro n. 4, foglio n. 77) con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numeri 16 e 17;

Considerato:

che, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16, le riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore non possono superare, complessivamente, la metà dei posti messi a concorso e che, ove si imponga una riduzione dei posti da riservare, essa si deve attuare in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva;

che tra i candidati compresi nella detta graduatoria vi sono nove elementi che hanno diritto alla detta riserva di posti, tra i quali tre appartenenti alla categoria degli invalidi (un invalido per servizio, un invalido civile per fatti di guerra e un invalido militare di guerra) e sei a quella dei combattenti od assimilati;

che le percentuali del 5 % e del 10 % relative alle categorie degli invalidi di guerra non sono state ancora ricoperte;

che dovendo riservare agli elementi predetti soltanto sei posti, due vanno conferiti a quelli appartenenti alla categoria degli invalidi e quattro a quelli degli ex combattenti od assimilati;

che per quanto riguarda, in particolare, i posti da conferire agli invalidi, poiche le relative categorie sono due e precisamente quella degli invalidi militari di guerra e quella degli invalidi civili di guerra, in quanto le assunzioni obbligatorie degli invalidi per servizio debbono essere computate a copertura di quelle previste per quest'ultima categoria, vanno prescelti l'invalido per servizio che precede in graduatoria l'invalido civile e quello militare di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a dodici posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.), indetto con il decreto Ministeriale 6 gennaio 1955, n. 11309-132 citato nelle premesse:

1.	Agamennone Domenico	punti	17,500
2.	Coppo Sergio	»	17,067
3.	Casalini Adriano	»	17,017
4.	Tozzi Franco	»	16,767
5.	Guglielmi Domenico	»	16,750
6.	Bussolati Fernando	»	16,733
7.	Di Mattia Nicola	»	16,667
8.	Naviglio Vito	»	16,467
9.	Mottola Antonio	»	16,367
10.	Bernardi Egisto	»	16,000
11.	Baranello Luigi, figlio di grande invalido	»	15,900
12.	Ianniello Sergio, figlio di invalido di guerra	»	15,867
13.	Cavallini Gianfranco	»	15,800
14.	De Paulis Angelo	»	15,767
15	Rossi Vittorio, ex combattente	»	15,700
16.	Scarpelli Mario, invalido per servizio	»	15,667
17.	Fiore Antonio	punti	15,633
18.	Catalini Biagio	»	15,550
19.	Barogi Franco	»	15,500
20.	Luiu Giulio	»	15,333
21.	Cuomo Pasquale	»	15,250
22.	Tarantino Natale, figlio di invalido di guerra	»	15,100
23.	Pallottini Adalberto, orfano di guerra	»	15,000
24.	Bordini Giuseppe	»	14,900
25.	Tomasi Mario	»	14,800
26.	Salciccia Goffredo	»	14,750
27	Nuonno Clara	»	14,700
28.	Parmegiani Palmieri Eugenio	»	14,600
29.	Fusaro Mario	»	14,550
30.	Vandelli Vitaliano, partigiano, combattente	»	14,520
31.	Gigli Leandro	»	14,500
32.	D'Ambrosio Angelo Maria	»	14,450
33.	Guarnaccia Vincenzo, orfano di guerra	»	14,400
34	Peconi Rodolfo	»	14,333
35.	Petrella Antonio	»	14,267
36.	Salvatore Gennaro	»	14,233
37.	Vinattieri Pietro	»	14,200
38.	Ferretto Gian Luigi, ex combattente	»	14,167
39.	Genovese Giuseppe	»	14,150
40.	Guarnieri Romeo	»	14,100
41.	Colletti Mario	»	14,050
42.	Arena Aldo, invalido civile di guerra	»	14,033
43.	Barbone Emanuele	»	14,000
44.	D'Agostino Giuseppe, orfano di caduto per servizio	»	13,967
45.	Bernardi Umberto	»	13,667
46.	Tanda Mirko		13,650
47.	De Santis Bernardino	»	13,630
48	De Luca Mario		13,567
49.	Marini Giuseppe	»	13,500
50.	Gualterotti Vittorio, ex combattente	»	13,483
51.	Piluso Orlando	»	13,467
52.	Dapino Carlo	»	13,433
53.	Ventura Salvatore	»	13,403
54.	Di Sora Sergio	»	13,383
55.	Iannucci Nicola	»	13,350
56.	Attoni Italo	»	13,333
57.	Resi Mario	»	13,300
58	Valente Pietro		13,280
59.	Spadavecchia Agostino, ex combattente	»	13,267
60.	Ragionieri Paolo	»	13,250
61.	Coppola Raffaele		13,200
62.	Lotti Renzo	»	13,167
63.	Messana Nicolò Alfredo	»	13,150
64.	D'Alconzo Domenico	»	13,100
65.	Tordi Averino, ex combattente	»	13,050
66.	Schilirò Gaetano, invalido militare di guerra	»	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego ai sensi dell'art 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368:

1.	Agamennone Domenico	punti	17,500
2.	Coppo Sergio	»	17,067
3.	Casalini Adriano	»	17,017
4.	Tozzi Franco	»	16,767
5.	Guglielmi Domenico	»	16,750
6.	Bussolati Fernando	»	16,733
7.	Rossi Vittorio, ex combattente	»	15,700
8.	Scarpelli Mario, invalido per servizio	»	15,667
9.	Vandelli Vitaliano, partigiano, combattente	»	14,520
10.	Ferretto Gian Luigi, ex combattente	»	14,167
11.	Gualterotti Vittorio, ex combattente	»	13,483
12.	Schilirò Gaetano, invalido militare di guerra	»	13,000

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine sotto indicato, con la stessa riserva di cui al precedente art. 2:

1.	Di Mattia Nicola	punti	16,667
2.	Naviglio Vito	»	16,467
3.	Mottola Antonio	»	16,367
4.	Bernardi Egisto	»	16,000

5. Baranello Luigi, figlio di grande invalido punti 15,900
6. Ianniello Sergio, figlio di invalido di guerra » 15,867
7. Cavallini Gianfranco » 15,800
8. De Paulis Angelo » 15,767
9. Fiore Antonio » 15,633
10. Catalini Biagio » 15,550
11. Barogi Franco » 15,500
12. Luiu Giulio » 15,333
13. Cuomo Pasquale » 15,250
14. Tarantino Natale, figlio di invalido di guerra » 15,100
15. Pallottini Adalberto, orfano di guerra » 15,000
16. Bordini Giuseppe » 14,900
17. Tomasi Mario » 14,800
18. Salciccia Goffredo » 14,750
19. Nuonno Clara » 14,700
20. Parmegiani Palmieri Eugenio » 14,600
21 Fusaro Mario » 14,550
22. Gigli Leandro » 14,500
23. D'Ambrosio Angelo Maria » 14,450
24. Guarnaccia Vincenzo, orfano di guerra » 14,400
25 Peconi Rodolfo » 14,333
26. Petrella Antonio » 14,267
27. Salvatore Gennaro » 14,233
28. Vinattieri Pietro » 14,200
29. Genovese Giuseppe » 14,150
30. Guarnieri Romeo » 14,100
31. Colletti Mario » 14,050
32 Arena Aldo, invalido civile di guerra » 14,033
33. Barbone Emanuele » 14,000
34. D'Agostino Giuseppe, orfano di caduto per servizio » 13,967
35. Bernardi Umberto » 13,667
36. Tanda Mirko » 13,650
37. De Santis Bernardino » 13,600
38. De Luca Mario » 13,567
39. Marini Giuseppe » 13,500
40. Piluso Orlando » 13,467
41. Dapino Carlo » 13,433
42. Ventura Salvatore » 13,403
43. Di Sora Sergio » 13,383
44. Iannucci Nicola » 13,350
45. Attoni Italo » 13,333
46. Resi Mario » 13,300
47. Valente Pietro » 13,280
48. Spadavecchia Agostino, ex combattente » 13,267
49. Ragionieri Paolo » 13,250
50. Coppola Raffaele » 13,200
51. Lotti Renzo » 13,167
52. Messana Nicolò Alfredo » 13,150
53. D'Alconzo Domenico » 13,100
54. Tordi Averino, ex combattente » 13,050

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1956
Registro n. 5, *foglio n.* 331. — DEL GOBBO

(5742)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 7 marzo 1956, n. 10985/3ª San. con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice pel conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Pietro, veterinario provinciale;

Pacchioni prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Artioli prof. Delfo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Stagi dott. Giocondo, veterinario condotto.

Segretario:

Marino dott. Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Modena, addì 2 novembre 1956

Il prefetto: CERUTTI

(5672)

PREFETTURA DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto in data 8 luglio 1956, n. 22709, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del 18° concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia alla data 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Coppini prof. dott. Remo, veterinario provinciale;

Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica presso l'Università di Perugia;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Griselli dott. Italo, veterinario comunale.

Segretario:

Gaudenzi dott. Giovanni Battista.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Perugia, addì 5 novembre 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

(5671)

PREFETTURA DI LUCCA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio precedente decreto n. 12952 in data 14 giugno 1956, col quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955;

Considerato che il dott. Giovanni Mola, medico provinciale, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, che debba procedersi alla sua sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Salvatore Messina, medico provinciale, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca in sostituzione del dott. Giovanni Mola, trasferito ad altra sede.

Lucca, addì 8 novembre 1956

Il prefetto: MAURO

(5701)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4372 e S/4373 Div. 3/1 in data 3 luglio 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Graffignana e Vimodrone;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicata:

Bertocchi Elisa: Graffignana;
Petralli Maria: Vimodrone.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 8 novembre 1956

Il prefetto: LIUTI

(5706)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente e del segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i decreti n. 340.2.74/10477 del 30 luglio 1953, e numero 340.2.74/10693 del 24 settembre 1953, con i quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti, rispettivamente, di medico e ostetrica condotti, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951;

Atteso che il componente della menzionata Commissione, dott. Enrico Scerrino, è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata, altresì, l'opportunità di nominare quale segretario della Commissione citata, il dott. Vincenzo Galvano, consigliere di 3ª classe di prefettura, in sostituzione del dottore Cirillo Salvatore, impegnato in altre mansioni di servizio;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del componente della Commissione suddetta, dott. Enrico Scerrino, è nominato il dott. Michele Liggeri, medico provinciale di Siracusa.

In sostituzione del dott. Cirillo Salvatore, è nominato, quale segretario della Commissione stessa, il dott. Vincenzo Galvano, consigliere di 3ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 7 novembre 1956

Il prefetto ONETO

(5682)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto n. 340.2.74/11832 del 12 ottobre 1955, con il quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952;

Atteso che il componente dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Siracusa, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visti l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Siracusa, è nominato componente della suddetta Commissione il dott. Michele Liggeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 7 novembre 1956

Il prefetto ONETO

(5683)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.